

**Francesco Lucrezi, 613. Appunti di diritto ebraico I, G. Giappichelli, Torino 2015, pp. VIII+103, ISBN 9788892100954.**

**Francesco Lucrezi, Il furto di terra e di animali in diritto ebraico romano. Studi sulla "Collatio" VII, G. Giappichelli, Torino 2015, pp. VI+86, ISBN 9788892100978.**

Giungono nel 2015 al VII volume gli *Studi sulla 'Collatio'* di Francesco Lucrezi, con un raccolta di saggi dedicata (e intitolata) al tema del *Furto di terra e di animali in diritto ebraico e mosaico*; e nello stesso anno si accompagnano a una nuova serie – ancora rivolta all'antico diritto ebraico ma destinata a raccogliere i lavori non inclusi in quella dedicata alla *Collatio* – della quale il primo volume è intitolato *613*: il numero delle *mitzvòt* contate dalla tradizione rabbinica, come può intuirsi dal sottotitolo espresso in *Appunti di diritto ebraico*. Non si avverte la necessità di un'introduzione a quest'opera, pur essendo la prima di una nuova serie, non solo perché le brevi linee in premessa riconducono il progetto editoriale al solco segnato dalle raccolte di *Studi sulla 'Collatio'*, ma soprattutto perché il primo capitolo ne assorbe brillantemente il ruolo, anche se non si esaurisce in ciò.

In queste pagine Lucrezi delinea il progresso degli studi sui diritti antichi, e in particolare su quelli dell'Oriente mediterraneo. In esse si coglie però anche l'evoluzione del suo pensiero: un esempio eloquente è segnato dalla critica espressa contro la nozione unitaria di «un presunto 'diritto semitico', o di un'antica famiglia di diritti cd. semi-ti[ci]». Una categoria oggi rifiutata dall'a., ma pure utilizzata dallo stesso negli *Studi sulla 'Collatio'*, almeno nei termini che si vedranno più avanti<sup>1</sup>. E non solo: riprende nell'opera nozioni colà accennate, e le sottopone a una nuova analisi; così lo studio del rapporto della cd. *halachah* (i.e., le parti percettive della *Torah*, cui si contrappone la *haggadah*, vale a dire la trattazione, anche estranea al *Pentateuco*, avente funzione narrativa), con la cd. *Mishnah* (i.e., la sua redazione scritta curata, secondo la tradizione, tra il II e il III sec., e più in particolare al suo commento sviluppatosi nelle Accademie rabbiniche tra i secoli IV e VI); il rapporto tra la *Scrittura* e la sua interpretazione, soprattutto quella talmudica<sup>2</sup>; il concetto di '*siepe intorno alla Legge*', inteso come quel tipo di prescrizioni funzionali al rafforzamento dell'osservanza di altri precetti, sul quale Lucrezi insiste in *613*<sup>3</sup>, ma le cui applicazioni, sia pure per implicito, hanno spesso interessato la

<sup>1</sup> Quanto all'uso della categoria del cd. 'antisemitismo' cfr., ad es., le considerazioni spese da Lucrezi nel VII volume degli *Studi sulla 'Collatio'* a p. 72 e quelle espresse in *613* a pp. 15 ss., e in part. p. 19.

<sup>2</sup> Vd., così, anche F. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano*, Torino 2001, 33 ss., Id., *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano*, Torino 2004, 35 ss., e soprattutto 68 ss.; Id., *La successione intestata in diritto ebraico e romano*, Torino, 2005, 1 ss. Un piccolo, ma pure significativo segno dell'evoluzione delle riflessioni su questi argomenti si intravede anche nella differente traslitterazione di questi termini che passa da *halachà*, *haggadà* (2001) a *haggadah*, *haggadah* (2015).

<sup>3</sup> Ad esso viene intitolato un paragrafo sia nel secondo saggio, «*Legge e limite*», sia nel terzo, «*Regulae iuris*» dedicato a R. Yaron.

lettura degli *Studi sulla 'Collatio'*. Quasi a completamento di una trattazione generale che muove da riflessioni introduttive sui diritti del Mediterraneo antico, Lucrezi esamina le fonti e i principi esegetici sviluppatasi nell'esperienza giuridica israelitica, e giunge a temi più specifici negli ultimi due saggi, raccolti rispettivamente nel capitolo IV «*L'inizio della vita*» (dedicato alle riflessioni sulla tutela della vita, non solo quella umana, e dell'embrione dalla prospettiva del pensiero informato alla *halachah*) e nel V, «*Lo straniero*» (in cui l'a. tratta della nozione, polisemica, di 'straniero' e del trattamento a questi riservato dalla *Torah*, nonché dall'interpretazione sviluppatasi sul dovere di ospitalità).

Si tratta davvero di un bel libro, 613, con cui l'a. intende inaugurare la nuova serie. Se ne apprezza l'utilità soprattutto nel nuovo contesto scientifico che si sta delineando da quando la comunità dei romanisti – anche sulla scorta degli studi di Lucrezi – è ritornata a interrogarsi sul tema dei diritti antichi (avversato, in un passato non troppo lontano, con un certo, giustificato timore); da quando la ricerca su questo tema non viene più dilaniata dai dilemmi sull'allocaltonia o autoctonia dei tratti identitari dei popoli dell'antichità che, non senza rigurgiti anche in anni recenti, avevano segnato il dibattito con gli studiosi della cd. *antike Rechtsgeschichte*.

Un'apertura ai diritti antichi diversi da quelli di Roma – anche da parte di importanti e apprezzati romanisti, come Lucrezi, già impegnato sul tema da molti anni – che non spaventa più i cultori di diritto romano in un clima più sereno e meno impressionato dalle suggestioni che, ora in un senso ora in un altro, derivano dagli studi di etnologia, antropologia, genetica, filologia, archeologia, storia delle religioni e così da tutte le altre scienze che si imbattono sul tema, perché forse meno incuriosito dalla ricerca su pretese caratteristiche originarie dei popoli antichi dietro le migrazioni, le interferenze, le contaminazioni e i prestiti culturali, e forse più consapevole che la sintesi di tutti questi fattori, non di rado in misura imponderabile, o confusa con elementi di cui non si abbia alcuna traccia storica, ha incessantemente costruito e rielaborato la loro identità.

Lucrezi, da romanista, ha il grande merito di aver incoraggiato con successo questo tipo di approccio allo studio dei diritti antichi, anche se con peculiare riferimento alla storia dell'antica Legge di Israele. Risale al 2001 la sua prima raccolta di ricerche comparativistiche (aprendo la serie di *Studi sulla 'Collatio'*) tra diritto ebraico e diritto dei Romani sotto il titolo «*L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano*», G. Giappichelli Editore, Torino, pp. VIII+136. Dalle prime battute l'a. ripercorre l'interesse alla comparazione diacronica tra i diritti antichi e il rapporto con questo degli studi di diritto romano; e, dopo qualche riflessione sull'interesse delle fonti romane agli ordinamenti delle *peregrinae gentes*, illustra brevemente il testo, la *Collatio*, cui viene dedicata la *Serie*, le vicende del suo ritrovamento da parte di Pithou, la sua struttura. Sullo sfondo restano le questioni più ardue: l'identità del Collezionatore, la datazione dell'opera, le sue funzioni, il luogo della sua redazione. Questi sono, infatti, gli interrogativi intorno ai quali si muove tutta la *Serie*, sempre latenti dietro ogni trattazione, ma che riemergono, qui e là, introducendo diverse ipotesi e suggestioni. Può dirsi che la *Collatio* abbia costituito un vero e proprio testo di diritto comparato, l'unico dell'antichità?: «in realtà, l'opera non ci offre alcun commento, alcuna considerazione riguardo al rapporto tra le parole di Mosè e quelle dei giuristi e degli imperatori romani, le quali sono semplicemente poste vicino, le une prima delle altre, in un 'collage' del tutto 'neutro' e 'asettico'»

(con l'unica, eventuale eccezione delle poche righe di prefazione al settimo titolo, *de furibus et poena eorum*, contenenti una sorta di breve esortazione ai giureconsulti, affinché apprendano quanto statuito dal profeta...)» (p. 31).

Il 'trattatello', insieme con il *liber Syro-Romanus*, e soprattutto il rinvenimento del cd. *Codice di Hammurabi* avrebbero giustificato «la montante curiosità verso una favolosa 'infanzia' dei diritti mediterranei» (p. 15). In queste pagine Lucrezi conduce un'analisi sintetica, efficace e molto accattivante sulla storiografia che si è sviluppata nel corso del Novecento sui diritti antichi, il cui interesse non era alieno dal dibattito sulle razze, e nel corso del quale acquista, pertanto, un significato particolare lo studio dell'antica Legge d'Israele dagli anni della costituzione del nuovo Stato ebraico all'indomani della Shoah. L'affermazione dell'identità nazionale di Israele avrebbe ridato nuova linfa alle sue antiche leggi che, trascendendo l'antichità molto più di quanto non sia accaduto per il diritto romano, ha conservato la sua vitalità e la sua permanente vigenza nelle comunità ebraiche nei secoli della diaspora, fino ai nostri giorni. Ovvio in questa *humus* culturale che «le Università israeliane [abbiano] raccolto e formato generazioni di studiosi, che, in stretto contatto con i colleghi europei e americani, si sono distinti, in speciale modo, per una spiccata sensibilità comparativistica (tanto 'verticale' quanto 'orizzontale'), promuovendo un'intensa attività di ricerca sulle nuove frontiere del diritto e sui rapporti tra diversi sistemi giuridici (e proponendo il diritto ebraico non solo come oggetto di studio e di confronto, ma anche come stimolante esempio di crocevia culturale e laboratorio teorico» (p. 24).

Come nel primo volume della nuova serie di *Appunti sul diritto ebraico*, già nel primo volume degli *Studi sulla 'Collatio'* le riflessioni di carattere generale preludono alla trattazione di un tema che specificamente, come un esempio, dà conto della premessa. E quasi fosse un discorso aperto, gli altri sei volumi che nel corso degli ultimi quindici anni Lucrezi ha pubblicato per la *Serie* riproducono esempi alternativi su temi specifici che, dove non confermano le riflessioni, le conducono invece a una rinnovata maturazione e un approfondimento problematico. Il primo volume è dedicato al tema dell'uccisione dello schiavo osservato dalla prospettiva della *Collatio*. Dal titolo del secondo capitolo, «*La saevitia dominorum nella Collatio*», ci si attenderebbe che le premesse espone nelle trentasei pagine del capitolo di apertura, sotto il titolo *Lex Dei e comparazione giuridica*, fossero ancillari alla trattazione dell'argomento. Ma subito si ha l'impressione che sia vero l'esatto contrario: è l'argomento della *saevitia dominorum* ad accedere alla trattazione generale. E infatti Lucrezi ritorna all'analisi della *Collatio* e approfondisce i temi dell'identità dell'autore, della datazione dell'opera e della sua destinazione. Si tratta di problemi noti alla storiografia, e ben lontani da una soluzione definitiva.

Lucrezi aderisce in questo volume all'ipotesi che riconosce nel Collezionatore un ebreo (piuttosto che un cristiano<sup>4</sup>) datando, con molta prudenza, la redazione dell'opera tra il 390 e forse il 438 (p. 125 s.) soprattutto in ragione della riproduzione di CTh. 9.7.6 in

<sup>4</sup>Nel I volume, p. 120, Lucrezi raccogliendo l'ipotesi di Volterra sull'identità ebraica del Collezionatore giudica «l'ipotesi di un autore di fede cristiana ... molto fragile in considerazione della totale assenza di qualsiasi riferimento ai Vangeli o ad altri testi neotestamentari».

Coll. 5.3. Nel corso della *Serie* Lucrezi diventa più preciso: giunge a ipotizzare che l'autore della *Collatio* sarebbe stato probabilmente uno studioso (forse un rabbino, un precettore, o forse ancora – come ipotizza più immaginificamente nel III volume, p. 85 – uno studente apprezzato nella cerchia familiare, sicuramente non un giurista) in grado di riprodurre i brani biblici a memoria (ciò che giustificerebbe alcune imprecisioni), ma che aveva a disposizione i testi giurisprudenziali e delle costituzioni che citava (quindi più accuratamente).

In ogni modo, già nel primo volume a Lucrezi «sarebbe evidente un'intenzione di documentare una forma di omogeneità dei due ordinamenti» (p. 44), quello ebraico e quello romano. Lo dimostra la trattazione del tema della soppressione dello schiavo: un atto lecito, per il diritto di Roma, se operato dal padrone (anche se represso dalla legislazione imperiale, se ingiustificato); illecito, se compiuto da un estraneo, e punito dalla legislazione criminale e/o sanzionato da quella civile a fini risarcitori.

La medesima condotta era senz'altro illecita per la *Legge mosaica* in Ex. 21.20-21; ne dà conto il Collezionatore, ma la versione latina del passo riprodotta in Coll. 3.1.1, ricorrendo al termine *servus*, trascura, peraltro, anche le differenze di status tra il servo gentile e quello ebreo, ai quali venivano riservati trattamenti giuridici assai diversi. Su tali profonde differenze si sofferma invece Lucrezi che, quindi, ritorna al suo interrogativo di fondo: la natura e le funzioni della *Collatio*. Con l'esame di Coll. 3.1.1 evidenzia che lo scopo dell'autore non fosse «quello di illustrare una somiglianza, ma anche, in qualche modo, di crearla» (p. 118), a beneficio di lettori correligionari, in funzione apologetica della Legge di Mosè.

Continua l'indagine in questo stesso senso nel II volume degli *Studi sulla 'Collatio'*, *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano*, G. Giappichelli, Torino 2004, pp. VIII+146. L'ordine della trattazione è però invertito da Lucrezi rispetto al titolo: l'analisi dell'esperienza romana precede quella condotta sui testi biblici, la quale, ancora una volta, viene anticipata da considerazioni di più ampio respiro sul diritto ebraico antico che, qui, l'a. riconduce «nel quadro delle varie esperienze normative elaborate dalle diverse civiltà dell'antico Vicino Oriente, alle quali risulta apparentato, per alcuni aspetti, anche per la considerazione, sul piano del diritto, dell'atto identificato, e condannato, dal costume e dalle legislazioni moderne, come 'violenza sessuale'» (p. 35; vd., pure, pp. 50 ss.). Su questo punto insiste Lucrezi nel II volume considerando l'antica Legge di Israele come «parte della grande famiglia delle tradizioni giuridiche dell'antico Vicino Oriente» (p. 37). Una posizione, questa, se non proprio parzialmente rivisitata nella sua portata più generale, quantomeno precisata nel I volume, 613, della nuova serie di *Appunti di diritto ebraico* (pp. 7). Gran parte del volume (centoventi pagine sulle centoquarantasei che lo compongono, vale a dire una misura superiore all'80%) viene dedicata all'esame di testi biblici attraverso i quali Lucrezi confronta la diversa disciplina in argomento tra l'esperienza israelitica e quella romana. Solo l'ultimo capitolo, il IV, viene riservato ai titoli 4 e 5 della *Collatio*, ai quali il lettore viene introdotto dalla considerazione che «alcuni dei passi di *halachà* dianzi esaminati si ritrovano, tradotti in latino, nella singolare operetta tardo-romana, di autore ignoto, conosciuta, principalmente, con il titolo di *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*» (pp. 121 ss.). Ma ancora una volta essi offrono lo spunto a Lucrezi per ritornare sulle questioni di fondo: data, luogo di redazione, identità dell'autore, funzione dell'opera. Lo studio di questi titoli, infatti, induce Lucrezi (che esclude la natura insitica dei riferimenti a CTh. 9.7.6

e 1.4.3) a confermare il termine *post quem* proposto nel I volume, spingendosi a collocare la redazione a Roma nel V secolo: il pregio della traduzione in latino dei brani biblici, l'opportunità delle scelte linguistiche, talora, anche più accorte della *Vulgata* di San Girolamo, farebbero pensare a un testo più recente di quest'ultima, ma collocato nel medesimo filone letterario.

Sono le *halachah* ad aprire il III volume degli *Studi sulla 'Collatio'*, intitolato a *La successione intestata in diritto ebraico e romano*, G. Giappichelli, Torino 2005, pp. VI+92, anche se non mancano nel volume (spec. pp. 54 ss.) riflessioni intorno alla problematica testamentaria. Stavolta, però, l'interesse di Lucrezi viene mosso direttamente da quelle prescrizioni rilevanti per il tema che si è proposto: la successione ereditaria disciplinata dalla *Scrittura* e dalla sua interpretazione. Segue l'esame dei brani della *Collatio*, anticipato da una breve traccia dell'opera attraverso la riproposizione degli interrogativi intorno ai quali si sviluppa la serie di questi *Studi*. Quindi Lucrezi affronta la comparazione. Seguono infine considerazioni di carattere più generale sul rapporto tra gli ordinamenti e la loro relazione con questo tema della *Collatio*, della quale lo studioso conferma la datazione, restringendo lo spazio temporale in un'età ricompresa tra il 438 e il 476. Si tratta di un percorso logico inverso, ma nella sostanza analogo a quello solitamente affrontato da Lucrezi. Il rovesciamento di prospettiva è forse suggerito anche dall'importanza che assegna al tema la *Collatio* per quasi un quinto della sua intera estensione. Il titolo *de legitima successione*, inoltre, non si limita come gli altri ad esaminare il precetto mosaico (la *halachah* introdotta dalla formula «*Moses dicit*», «*Moses dixit*»), ma anche l'episodio che ne ha costituito l'occasione (la *haggadah*). Il confronto muove, in *Coll.* 16.1.1-8 da una traduzione, abbreviata e imprecisa, di un brano tratto da *Num.* 27.1-11 in cui si narra della richiesta delle figlie di Tselofchàd, benignamente accolta dal Cielo interrogato da Mosè, di ereditare le sostanze del padre, morto nel deserto «*solo per il suo peccato*», senza avere avuto figli maschi. Lucrezi avverte immediatamente che se dal brano si ricava l'impressione che le figlie siano poste «allo stesso livello dei maschi» e, in assenza di questi, che gli eredi siano «raggruppati in un'unica categoria – quella del *proximus eorum de tribu eius*» (p. 28) – l'ordine della successione dettato dalla *Torah* è invece molto più complesso: di là dalle implicite e preminenti attese successorie del padre, contempla infatti 1) figli maschi, 2) figlie, 3) fratelli, 4) fratello del padre, 5) parente carnale più stretto al defunto. L'approssimazione dell'autore della *Collatio* sarebbe intenzionalmente rivolta ad avvicinare il sistema successorio mosaico a quello romano, giungendo ad es. a suggerire un'affinità delle aspettative successorie dell'*adgnatus proximus* con quella del *proximus de tribu eius*, forzatamente indotta dall'erronea traduzione del termine *mishpahah* con *tribus*, anziché con *familia*. Ciò induce Lucrezi a interrogarsi sul senso di tale operazione: analizza quindi il contesto sociale e culturale in cui l'opera fu prodotta, in ragione di come il popolo ebraico si collocasse nel mondo romano, tra le garanzie di una giurisdizione separata (*privilegium fori*) e l'influenza o l'imposizione di schemi normativi dalla giurisdizione imperiale; tra l'attaccamento dei figli di Israele alla propria Legge e la politica di favore alle conversioni alla fede cristiana. In queste tensioni Lucrezi spiega l'intenzione 'assimilante' dell'autore della *Collatio* in grado di manipolare con una certa dimestichezza la *Scrittura*, e pure dimostrando una notevole confidenza con i semitismi che vi sono con-

tenuti: quasi per riappacificare i due mondi. Ciò, che porta a Lucrezi un nuovo indizio per la datazione dell'opera e il luogo della sua redazione: questo, negli ambienti della diaspora occidentale; quella dopo il 426 (anno in cui furono emanate due importanti costituzioni in materia successiva: CTh. 16.7.7 = C. 1.7.4 e CTh. 16.8.28 = C. 1.5.13 volte a proteggere gli ebrei convertiti al cristianesimo dal rischio di diseredazione), se non anche dopo il 438.

È analogo lo schema espositivo adottato da Lucrezi per il IV volume della serie degli *Studi sulla 'Collatio'*: *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano*, G. Giappichelli, Torino 2007, pp. VI+95. Alcune brevi note sul rapporto tra religione (ovviamente osservata soprattutto dalla prospettiva privilegiata della Rivelazione mosaica) e soprannaturale introducono al tema. Lucrezi si occupa, quindi, del divieto – espresso da undici *mitzvòt* delle 613 codificate da Maimonide – di coltivare pratiche magiche o divinatorie, nella *Scrittura* e nell'esperienza di Roma pagana e cristiana. Solo al VII capitolo, passa a trattare della *Collatio*. E ancora una volta ne ripercorre, in estrema sintesi, la struttura. Anche stavolta la trattazione del tema conferma l'obiettivo del 'trattatello' di svolgere una comparazione 'assimilante'. Un tentativo, quello del suo autore, sicuramente maldestro e approssimativo, compiuto sulla base di *Deut.* 18.9-14 e un estratto del *de officio proconsulis* di Ulpiano, in cui il giurista severiano accenna alla storia della repressione delle pratiche divinatorie di *mathematici, Chaldaei, Arioli* ecc., nel corso del Principato. La comparazione viene chiusa con la costituzione diocleziana del 302 (o 297?) contro i *malefici* e i *Manichaei*, della quale apprendiamo notizia appunto attraverso *Coll.* 15.3. Manca nell'opera qualsiasi rinvio alla legislazione cristiana in materia. E questo punto giustifica la ripresa da parte di Lucrezi dell'interrogativo che costituisce un vero Leitmotiv della *Serie*: la scarsità di cenni alla legislazione cristiana porterebbe a negare «una redazione della *Collatio* in età cristiana (inducendo, pertanto, ad ammettere il carattere insitico della legge del 390 riportata nel quinto titolo)» (p. 72). Ma Lucrezi sente di poter difendere la sua datazione e dedica a questo scopo l'VIII e ultimo capitolo. Osserva infatti che la traduzione del brano del Deuteronomio, lungi dall'essere fedele all'originale, più che libera è decisamente manipolata. Una libertà molto più marcata di quella con cui l'autore della *Collatio* si è mosso negli altri quindici *tituli*, e apparentemente orientata a estenderne il senso nel modo più ampio possibile per coprire qualsiasi pratica esoterica. La versione sembra riecheggiare, con buona approssimazione, non solo quella dei *Septuaginta*, ma anche la *Vulgata*. Lucrezi lo ricava soprattutto dalle parole «*qui lustret filium tuum aut filiam tuam*», che ricordano l'analoga espressione girolomina, opportunamente chiosata però nella *Vulgata* con la specificazione «*ducens per ingem*» in cui si raccoglie il senso della frase, altrimenti incomprensibile. Ciò, che farebbe pensare che l'autore della *Collatio* non abbia consultato una traduzione più antica di quella di San Girolamo (come la *Vetus Latina*) e che, nel confrontarsi con la *Vulgata*, lo abbia fatto frettolosamente.

Lucrezi evidenzia poi come in *Coll.* 15.1.3 ricorra un riferimento ai Caldei assolutamente sconosciuto al brano biblico sia secondo la versione dei *Settanta* sia nella *Vulgata*, ma riscontrabile nel brano ulpiano riportato dal Collezionatore per il confronto. Ciò deriverebbe da un'ispirazione esegetica estensiva, conforme allo spirito ebraico, portata però all'estremo, fino a tradursi in una vera e propria 'interpolazione' del testo biblico, finalizzata a realizzare, ancora una volta, una «illusionistica assimilazione tra *mitzvòt* bibliche e diritto romano» (p. 85). Di qui Lucrezi conferma il profilo dell'autore

della *Collatio* e l'ipotesi di una sua composizione successiva alla redazione del *Codex Theodosianus*, non solo espressamente menzionato in *Coll.* 5.3, ma al quale sembra ispirata anche la denominazione del titolo XV, *de maleficis et mathematicis et Manchaeis*, assimilabile alla rubrica di CTh. 9.16.

Il V volume degli *Studi sulla 'Collatio'* intitolato «*L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano*», G. Giappichelli, Torino 2010, pp. 58, riproduce uno schema sostanzialmente analogo: dopo aver sinteticamente ripercorso la vicenda di Giuseppe e i suoi fratelli nel primo capitolo, Lucrezi introduce al secondo il tema della *Collatio*, del suo rinvenimento, della struttura dell'opera per soffermarsi poi sul suo XIV titolo. Stavolta, però, muove dall'esame delle testimonianze riprodotte dalla *Collatio* per l'esperienza romana: una tratta dal titolo V delle *Pauli Sententiae*, un'altra dal libro IX del *de officio proconsulis*; il tema è la repressione del *plagium*, la competenza e la sua disciplina secondo la *lex Fabia* con la descrizione di quattro distinte fattispecie criminose (*celare, vincere, vendere, emere*) consumate in danno di un uomo libero, o di un servo alieno. *Coll.* 14.3.6 correda il riferimento alla *lex Fabia* con l'avvertimento che *ex novellis constitutionibus* era comminata la *capitalis sententia* anche se «*Paulus relatis supra speciebus crucis et metalli huiusmodi reis inrogaverit poenam*». Lucrezi si sofferma su questa precisazione, sul senso di *poena capitalis*, sull'autore di questo avvertimento apparentemente riferibile a Ulpiano al cui frammento viene attribuito dalla *Collatio*, ma probabilmente proveniente dal Collezionatore. Lo studioso napoletano ritiene verosimile che tali *novellae constitutiones* siano una di Diocleziano, risalente al 287 (C. 9.20.7), e una di Costantino del 315 (CTh. 9.18.1 = C. 9.20.16; *Brev.* 9.14.1).

Quindi Lucrezi passa ad affrontare la trattazione della legge mosaica riferita dalla *Collatio*, come di consueto, prima dell'esperienza romana. Si tratta di un brano verosimilmente tratto dal Deuteronomio e dall'Esodo «in una versione abbreviata e sunteggiata (senza il riferimento al trattamento dello schiavo del rapito, né l'invito, catartico e purificatore, a 'estirpare il male' dalla comunità attraverso l'eliminazione del colpevole) tanto da dare l'idea di una sorta di sintesi di entrambi i brani» (pp. 33 ss.). Nella versione latina spicca immediatamente l'uso del verbo «*plagio*» che dimostra fin da subito anche qui l'intenzione assimilante tra il comando biblico e la disciplina romana, trascurando sia che il *plagium* avrebbe riguardato tanto un libero quanto uno schiavo altrui mentre il precetto ebraico contemplava solo l'abuso consumato in danno di un libero, sia che l'illecito represso dall'ordinamento romano prescindeva dalla combinazione tra rapimento e vendita della vittima che avrebbe integrato la fattispecie condannata dalla *Torah*, contemplando piuttosto una delle quattro fattispecie sopra menzionate.

Il quinto capitolo, intitolato al «*modello Lasswell*» ritorna sugli interrogativi di fondo: l'identità dell'autore, il carattere dell'opera, il luogo e la datazione della sua redazione. Alla sua funzione e al suo pubblico è dedicato il sesto e ultimo capitolo. Lucrezi conferma le ipotesi già espresse nei precedenti volumi, invitando però (qui forse, anche più che altrove), alla prudenza.

L'elasticità e la libertà con cui l'autore della *Collatio* riporta in latino i brani biblici, certamente eterodosse per un ebreo osservante, inducono Lucrezi ad affrontare l'ipotesi che il Collezionatore si sia avvalso di una traduzione latina già esistente, che viene però convincentemente esclusa proprio in ragione del carattere manipolativo della versione la-

tina, funzionale alla ‘comparazione assimilante’ tra la Legge mosaica e il diritto romano. Un’ipotesi, invece, che in questo volume Lucrezi considera meritevole di considerazione è che il Collezionatore fosse un ebreo convertito al cristianesimo «che abbia voluto portare ‘in dote’ ai nuovi confratelli un’inedita versione ‘romanizzata’ della Torah, per favorire la propria accoglienza nella nuova famiglia» (p. 55 s.). Ipotesi, questa, suggestiva, ma che deve continuare a confrontarsi con la scarsa menzione di provvedimenti di imperatori cristiani, e soprattutto con l’assoluta carenza di citazioni del *Nuovo Testamento*.

Il sesto volumetto della serie di *Studi sulla ‘Collatio’* si occupa de «*Il procurato incendio in diritto ebraico e romano*», G. Giappichelli, Torino 2012, pp. VI+85. Muove da un brano dell’*Esodo* (22.5) che prescrive l’obbligo del risarcimento a carico di chi avesse procurato un incendio in danno delle messi altrui. Il brano viene ripreso dalla *Collatio* della quale, in estrema sintesi, Lucrezi ripercorre la struttura e traccia la storia del ritrovamento. Segue una catena di brani tratti dal quinto libro delle *Pauli Sententiae*, da Paolo e da Ulpiano che trattando della sanzione per il procurato incendio oscillano «tra due distinti tipi di riparazione: uno di valenza criminale, applicabile in ragione dell’attitudine del gesto a provocare la morte di una o più persone, e quindi rientrare nella vasta e articolata tipologia della repressione delle varie forme di omicidio; un altro di natura chiaramente privatistica, volto non già a reprimere sul piano fisico il responsabile, ma ad assicurare un giusto ristoro al danneggiato che dovrà essere risarcito del danno patito» (p. 23). L’argomento offre l’occasione a Lucrezi per ripercorrere in sintesi, e in modo schematico, le conclusioni cui era giunto nei precedenti volumi della *Serie* intorno ai soliti interrogativi sull’identità dell’autore, la datazione, ecc.

Segue una lunga digressione sul valore dei Dieci Comandamenti e delle cd. Leggi ‘noachidi’ nella tradizione giuridica ebraica interrogandosi sull’ipotesi che l’autore della *Collatio* si sia ispirato all’ordine della cd. II Tavola per i primi nove *tituli* forse nel tentativo (poi abbandonato) di proporre una comparazione tra diritto romano e Dieci Comandamenti nell’ordine della tradizione ebraica.

L’ultimo volume della *Serie*, apparso nel 2015 – quello da cui ha preso avvio questa recensione – dopo una breve riflessione sulla nozione di furto, nella sua accezione più vasta (che viene accostata all’adulterio), e dopo una breve analisi della struttura della *Collatio*, muove dal tema degli *abactores* cui viene dedicato l’undicesimo titolo. Sull’analisi dei brani tratti dalle *Pauli Sententiae* e dal *de officio proconsulis* di Ulpiano che vi sono raccolti Lucrezi si sofferma diffusamente e difende la sequenza indicata dal Collezionatore (che fa precedere l’illustrazione dell’ipotesi aggravata relativa agli *atroces abactores* in *Coll.* 11.2 rispetto a quella dei meri *abactores* in *Coll.* 11.3.1); e ciò, contro la scelta degli editori di invertire i paragrafi 2 e 3 dell’undicesimo titolo della *Collatio*, per la palingenesi del XVIII titolo del V libro delle *Pauli Sententiae*. La consueta fedeltà dell’autore della *Collatio* ai testi giuridici dell’esperienza romana, forse spiegabile in ragione del fatto che potesse consultarli nel momento in cui stesse redigendo l’opera, renderebbe infatti inverosimile l’inversione.

Ritorna quindi al brano mosaico evidenziando che esso costituisce una sintesi di due brani dell’*Esodo*: *Ex.* 21.37 ed *Ex.* 22.2, fondendo «con un disinvolto ‘collage’ del testo mosaico, due differenti disposizioni, una relativa al furto di animali, l’altra al furto in generale» (p. 32). Lucrezi analizza gli elementi delle fattispecie incriminate e nel IV capitolo

passa ad affrontare il tema dell'abusiva rimozione dei *termini*, che occupa il XIII titolo della *Collatio*, dove sono raccolti un brano del *Deut.* 19.14, uno delle *Pauli Sententiae* e uno del *de officio proconsulis* ulpiano. Lucrezi (p. 48) nota «confrontando la traduzione della *Collatio* col testo biblico... il suo carattere libero e sintetico, che riduce sensibilmente il significato del precetto biblico, pur senza stravolgerne il senso (confermando l'impressione che, più di una vera e propria traduzione, si tratta in realtà di una libera riscrittura del testo, probabilmente fatta a memoria, almeno in alcuni punti)». Manca nel testo riprodotto dalla *Collatio* ogni riferimento all'eredità che ricorre con insistenza nell'originale biblico, sostituito, come nella versione della *Vulgata*, con il riferimento alla *possessio*.

Un'analisi a parte viene riservata da Lucrezi alla denominazione del *titulus* «*de termino amoto*» che non sembra trovare precedenti, ma che sarebbe stata adottata solo dai *Digesta* giustinianeî (D. 47.21): prima di essi, si rintraccia qualcosa di simile solo nella rubrica della *Lex Romana Wisigothorum: de terminis transgressis et evulsis*. Ciò integra un importante indizio – già suffragato da 'molteplici altri elementi' (dice Lucrezi, p. 51) per la datazione della *Collatio* che andrebbe posticipata rispetto alla compilazione giustiniana. In questo volume Lucrezi ipotizza così «che l'opera sia stata realizzata dopo Giustiniano (...forse due secoli e mezzo dopo)», collocando la sua realizzazione non più alla metà del V sec., ma addirittura alla fine dell'VIII sec. Mi sembra, questo, un importante revirement, per nulla enfatizzato nel testo, tuttavia.

I capitoli seguenti sono tutti dedicati all'analisi della struttura della *Collatio*, il suo legame con lo schema delle Tavole di Mosè, e sul tentativo comparativistico compiuto dal Collezionatore nei due *tituli* presi in esame da questo volume di Lucrezi, che ritorna sulle questioni di fondo: l'identità dell'autore (forse un ebreo convertito), il luogo della redazione (assolutamente incerto, abbandonando, Lucrezi, l'ipotesi di una stesura in Occidente), la datazione (forse poco prima dell'anno 800).

Lucrezi si sofferma quindi sulle vicende del testo nel corso dei secoli, collocandone l'interesse nella più ampia prospettiva di studi sui diritti dell'antichità.

Ogni capitolo viene corredato qui, come nel III e nel IV volume della *Serie*, da una bibliografia essenziale.

Come s'è accennato, sia il volume 613 della nuova *Serie di appunti di diritto ebraico* sia il VII volume della *Serie di studi sulla 'Collatio'* si collocano al vertice di un percorso di ricerca che può dirsi tutt'altro che compiuto, ma senza dubbio articolatissimo e molto, molto avvincente. Le conclusioni a cui è giunto Lucrezi nel corso dei volumi non sono mai scontate, e per quanto ipotetiche e spesso rivisitate e corrette nel corso degli anni, sono ferme e definitive in punto di metodo: di là dal contenuto dell'indagine, pure esso sempre molto apprezzabile, credo infatti che la lezione più importante che giunge al lettore da questi volumi riguardi il modo di svolgere un'analisi scientifica, attenta e sempre ancorata al dato filologico, eppure sempre rappresentata in modo accattivante e a tratti finanche leggero. Una lettura che – immagino – troverà gradevole anche chi non coltivi abitualmente studi di diritti antichi.

Questo è un grande merito che raramente appartiene alle trattazioni scientifiche.

Raffaele D'Alessio  
Università del Salento  
raffaele.dalessio@unisalento.it